



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Sindaco ed al Segretario
del Comune di AYAS

PEC

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Réf. n° - Prot. n. 5356/DEL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 01/04/2016

Ai Sindaci

dell'ambito territoriale sovracomunale
della convenzione ex art. 19 l.r. 6/2014
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME

Al Presidente dell'Agenzia regionale
dei Segretari degli enti locali della
Valle d'Aosta

Oggetto: Elezioni comunali di Ayas dell'anno 2016: primi adempimenti degli organi
neoeletti.

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 44 in data 12 febbraio 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 15 marzo 2016, sono state indette per domenica 15 maggio 2016 le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Ayas, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 29 maggio 2016, si ritiene opportuno, come di consueto, riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i nuovi organi comunali ed, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e, trattandosi di Comune con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vice Sindaco.

Il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (avvenuta il 31 marzo 2016, ossia 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali), può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (art. 19, comma 1, l.r. 54/1998).

La valutazione della sussistenza dei presupposti di “urgenza ed improrogabilità” compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell'atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l'Amministrazione in conseguenza della mancata adozione di un

.....
Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARIO REFERENTE:

PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)

INES FRAMARIN (0165 274909)

PEI: entilocali@regione.vda.it

PEC: eell_prefettura_vfff_protctiv@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Struttura prot. n. 43490/DEL in data 27/12/2006¹, con la quale si diramava a tutti i Comuni il telexscritto trasmesso dal Ministero dell'Interno il 07/12/2006, recante per oggetto "Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti."

Al riguardo si ritiene che sussistano, in particolare, i requisiti di urgenza ed improrogabilità per poter convocare il Consiglio comunale, dopo il 31 marzo 2016, per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento², considerato che, dal 1° gennaio 2016, l'inosservanza del suddetto termine è sanzionata con lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali)".

Analoga considerazione potrebbe valere per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018, qualora il Consiglio comunale non vi abbia provveduto, come previsto dall'articolo 29, comma 6, della l.r. 19/2015, entro il termine, anch'esso perentorio, del 31 marzo 2016.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale, così come la composizione del Consiglio comunale, sono stabilite dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale*)³, con riferimento alle disposizioni applicabili ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

La composizione e le modalità di nomina della Giunta comunale, nonché le competenze e le modalità di funzionamento degli organi comunali, sono disciplinate, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), dallo Statuto di codesto Comune e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui l'ente è dotato, purché coerenti con la normativa regionale vigente (ll.rr. 54/1998 e 4/1995) reperibile sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), al canale tematico "Enti locali", seguendo il percorso "Legislazione regionale/Ordinamento" per la l.r. 54/1998 e "Legislazione regionale/Elezioni e amministratori" per la l.r. 4/1995.

¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=1017.

² ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali" e degli articoli 151, comma 7, e 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

³ da ultimo modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1, recante "Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)" e dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, recante "Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta."

ORGANI COMUNALI

Sulla base del vigente ordinamento comunale sono organi del Comune, negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti:

- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Sindaco;
- il Vice Sindaco.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ED ASSUNZIONE DELLE RELATIVE CARICHE

Consiglieri comunali

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione (*art. 19, comma 2, l.r. 54/1998*) che, salvo il caso di un secondo turno di votazione, avverrà il 16 maggio 2016 (*artt. 62 - comma 2, 64 - comma 1 e 65 - commi 1 e 4 della l.r. 4/1995*).

Si rammenta in proposito che, ai sensi dell'art. 70 della l.r. 4/1995, il Sindaco, entro 7 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Sindaco

Il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (*art. 27, comma 1, l.r. 54/1998*).

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è organo del Comune, ed essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali. Sostituisce il Sindaco, oltre che in caso di assenza o impedimento, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa (*artt. 25 e 30 l.r. 54/1998*).

Giunta comunale

La Giunta comunale assume le sue funzioni dalla sua nomina da parte del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, nella sua prima seduta, come previsto anche dall'art. 19 dello Statuto di codesto Comune (*artt. 22, comma 2, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998*).

PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (*art. 19quater, comma 1, l.r. 54/1998*), ed è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto (*art. 19quater, comma 2, l.r. 54/1998*).

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione (*art. 19ter, comma 2, l.r. 54/1998*).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 19quater della l.r. 54/1998, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che il termine entro il quale deve tenersi la prima seduta del Consiglio comunale *“non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale).”*

1. Adempimenti obbligatori della prima seduta (art. 19quater l.r. 54/1998)

1.1 Esame della condizione degli eletti

Salvo casi eccezionali in cui si riscontrino delle cause di incandidabilità, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, tenendo conto anche delle modalità eventualmente stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano le cause individuate dalla l.r. 4/1995, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario (*art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998*).

▪ ***Incandidabilità***

Le cause di incandidabilità sono disciplinate dall'articolo 14bis della l.r. 4/1995 e dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), nel quale è previsto, al comma 3, che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità di cui al comma 1 è nulla e che l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Spetta alla Commissione elettorale circondariale, organo che procede all'esame delle candidature, cancellare dalle liste elettorali i nominativi dei candidati a carico dei quali sussiste una condanna o uno dei provvedimenti contemplati dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012; tuttavia, qualora le fattispecie individuate dalla succitata norma si dovessero verificare successivamente alle elezioni, il Consiglio comunale, in questa sede, dichiara la decadenza dalla carica e procede alla sostituzione dell'eletto.

▪ ***Ineleggibilità***

Le cause di ineleggibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 15 della l.r. 4/1995.

Oltre a queste si rammenta che per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in sede di convalida degli eletti, il Consiglio deve verificare la sussistenza o meno delle ulteriori cause di ineleggibilità previste:

- a) dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, secondo cui non può essere eletto Sindaco o Vice Sindaco il ministro di culto e chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di Segretario comunale;
- b) dall'art. 30bis della l.r. 54/1998 che dispone una limitazione dei mandati del Sindaco che abbia già ricoperto per più mandati consecutivi la carica di Sindaco, anche in Comuni diversi, stabilendo quanto segue:
 - b.1) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 2);
 - b.2) chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di

assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3).

A tal proposito si fa presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. I, n. 11895/2006), tali fattispecie si configurano come una causa di ineleggibilità, e non già di incandidabilità, che deve essere vagliata dal Consiglio comunale nella sua prima seduta; tale verifica, peraltro, deve essere effettuata non più solamente nei confronti del Sindaco neo eletto, come disponeva la normativa previgente, ma anche del neo eletto Vice Sindaco, atteso che, a seguito delle modificazioni apportate dalla l.r. 1/2015, il Sindaco soggetto alla limitazione dei mandati non è immediatamente rieleggibile non solo alla carica di Sindaco, ma neppure a quella di Vice Sindaco.

▪ **Incompatibilità**

Le cause di incompatibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995.

Oltre a queste si rammenta che per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in sede di convalida degli eletti, il Consiglio deve verificare la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di incompatibilità prevista dall'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995, secondo cui non può ricoprire la carica di Sindaco o Vice Sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. Appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene necessario porre attenzione al parere reso in materia dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10/11/2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22/02/2005⁴, di cui si riporta un estratto:

"Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

⁴ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=685.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

▪ ***Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità***

L'art. 19 della l.r. 4/1995 disciplina la procedura per la contestazione al componente del Consiglio comunale di cause di ineleggibilità che si verificano successivamente all'elezione e di cause di incompatibilità che esistevano al momento dell'elezione o sono sopravvenute ad essa.

▪ ***Decadenza e surrogazione***

Il verificarsi, successivamente alle elezioni, di una situazione di incandidabilità, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012, comporta, come già sopra ricordato, la decadenza di diritto dell'amministratore e la conseguente surrogazione dello stesso (art. 11, comma 7 D.Lgs. 235/2012).

La perdita delle condizioni di eleggibilità e la sussistenza delle cause di incompatibilità contemplate dalla legge comportano anch'esse la decadenza, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 4/1995, dalle cariche di Consigliere, di Sindaco e di Vice Sindaco, che è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o del Presidente della Regione (*art. 19, comma 7, l.r. 4/1995*), con conseguente surrogazione del soggetto interessato con il primo dei non eletti.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta.

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco (*art. 19bis, l.r. 4/1995*).

1.2. Giuramento da parte del Sindaco e del Vicesindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (*art. 27, l.r. 54/1998*).

Il Sindaco ed il Vice Sindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento nella seduta di insediamento del Consiglio.

Si rammenta in proposito che il Sindaco assume, dall'atto della proclamazione o dalla sua elezione da parte del Consiglio, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo⁵.

1.3. Approvazione degli indirizzi generali di governo (*art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998*).

1.4. Nomina della Giunta, su proposta del Sindaco, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di codesto Comune (*art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998*).

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, secondo cui chi ha ricoperto per due o tre mandati consecutivi la carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione rispettivamente superiore a 15.000 abitanti o sino a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla carica di assessore.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della l.r. 54/1998, non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vice Sindaco.

1.5. Elezione da parte del Consiglio della Commissione elettorale comunale (*art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998*).

2. Altri adempimenti del Consiglio

2.1. Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (*art. 21, comma 2, lett. o), l.r. 54/1998*).

Benché l'articolo 21, comma 2, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti intervenga entro 45 giorni dalla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'articolo 2 del decreto-legge 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla

⁵ Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che “Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.” In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che “il giuramento non è (rectius “non è più”; v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) “la condizione per l'assunzione delle funzioni”.”.

scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, l'articolo 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'articolo 6.

Resta inteso che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.

2.2. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998.

L'articolo 26 della l.r. 54/1998 stabilisce, al comma 5, che la nomina dei rappresentanti del Comune sia effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale, e al comma 6, che le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, debbano essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Atteso che lo Statuto di codesto Comune (*art. 12, comma 2, lett. n*) dispone la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune (*art. 21, comma 3, lettera j*), l.r. 54/1998), si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde permettere l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neoeletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito “*la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico*”, con la conseguenza che “*la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.*”

2.3. (eventuale) Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (art. 26, comma 5, l.r. 54/1998).

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 2.1 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l'inserimento dell'oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento adottato dal Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.

2.4. Elezione dei revisori dei conti.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 21bis della l.r. 54/1998 ed ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del titolo VIII⁶ del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*), l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dal Consiglio comunale e la sua durata corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

Il comma 4 dell'art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che "l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all'elezione dell'organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del r.r. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 69, da un'apposita deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006, consultabile sul sito Internet della Regione (www.regione.vda.it) nel canale tematico "Enti Locali", seguendo il percorso "Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti".

A tal proposito si richiama, altresì, l'attenzione sulle indicazioni fornite dalla Struttura Finanza e Contabilità enti locali, con e-mail del 15 marzo 2016, in merito all'applicabilità, per l'anno 2016, della riduzione del 10% del compenso spettante all'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

⁶ applicabile agli enti locali fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia, come previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*)

(*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.5. Rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Come previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), in caso di rinnovo elettorale è consentito rideterminare, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante "*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.*", con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

2.6. Ulteriori adempimenti.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rammentano alcuni ulteriori adempimenti di competenza del Consiglio comunale, anche se non obbligatoriamente della prima seduta:

- a) **Nomina della Commissione di biblioteca**, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (*Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.*).
- b) **Nomina, come previsto dall'art. 12, c. 2, lett. o) dello Statuto di codesto Comune, della Commissione edilizia di cui all'art. 55 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11** "*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.*".

3. Adempimenti del Sindaco

Oltre agli adempimenti di cui ai punti precedenti, tra gli altri compiti del Sindaco si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:

3.1. Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998).

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 6/2014, dal 31 marzo 2016, i Comuni dell'ambito territoriale ottimale costituito tra i Comuni di Ayas, Brusson e Challand-Saint-Anselme devono obbligatoriamente esercitare in forma associata tutte le funzioni ed i servizi comunali di cui all'articolo 19 della medesima legge, mediante l'istituzione di uffici associati, come previsto dalla convenzione-quadro stipulata in data 1° settembre 2015, si rammenta che la nomina dei Dirigenti/Responsabili degli Uffici associati costituiti compete al Sindaco del Comune che si assume la responsabilità dell'esercizio associato (cd Comune capofila), sulla base del parere vincolante espresso dall'Organismo di coordinamento della convenzione tra Comuni, in osservanza a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 193 in data 13 febbraio 2015, recante *Individuazione degli ulteriori contenuti obbligatori, rispetto a quelli previsti al comma 2 dell'art. 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati dall'art. 19 della l.r. 6/2014, come previsto dall'art. 20 della stessa legge*⁷.

3.2. Incarico del segretario (art. 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, e art. 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4).

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 4, della l.r. 10/2015, dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 46/1998, dell'articolo 18, comma 4, del r.r. 4/1999, nonché dall'articolo 20, comma 2, della convenzione-quadro stipulata in data 1° settembre 2015 tra i Comuni di Ayas, Brusson e Challand-Saint-Anselme per l'esercizio in forma associata, mediante istituzione di uffici associati, delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, si ritiene che l'incarico dell'attuale segretario dell'ambito sovracomunale Ayas/Brusson/Challand-Saint-Anselme cessi dalla data di proclamazione del nuovo Sindaco del Comune di Ayas, continuando lo stesso ad esercitare le proprie funzioni fino al conferimento del nuovo incarico, che dovrebbe essere effettuato dal nuovo Sindaco del Comune di Ayas, in quanto Comune capofila della convenzione, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, al fine di permettere a quest'ultima una valutazione in merito all'affidamento dell'incarico di segretario.

Trattandosi di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, si richiama, inoltre, l'attenzione sul D.Lgs. 39/2013 che ha dettato una specifica disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di detti incarichi, della quale gli enti interessati dovranno eventualmente tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti. A tal proposito, si rinvia alle indicazioni fornite da questa Struttura

⁷ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1955.

con note prot. n. 13652/del in data 15 maggio 2013, e prot. n. 22777/del in data 29 agosto 2013⁸.

3.3. Eventuali deleghe.

Si fa, inoltre, presente che il Sindaco può delegare alcune sue funzioni, ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 26, comma 8bis, della l.r. 54/1998, il Sindaco può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco e agli assessori;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 6/2014 il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vice Sindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines di appartenenza.

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si rammenta la nota di questa Struttura prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante per oggetto “Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe”⁹, nella quale si rammentano gli orientamenti del Ministero dell'Interno in base ai quali, al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe conferite ai dipendenti e ai segretari degli enti locali, salva diversa volontà del Sindaco in merito al soggetto da delegare.

Con riferimento a tutti gli adempimenti sopra individuati, che riguardano nomine o incarichi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 235/2012, in base alle quali l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti del comma 1 dello stesso articolo 10 in tutti i casi in cui l'elezione o la nomina è di competenza di uno qualunque degli organi del Comune.

4. Altri adempimenti e informazioni

Tra i primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale si segnalano anche gli obblighi di trasparenza in capo ai titolari di cariche elettive e di governo ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

⁸ Entrambe consultabili sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=385.

⁹ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro”, all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302.

Infine, benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto di questa comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per altre particolari situazioni che si potrebbero eventualmente verificare nel corso del mandato:

a) Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco.

Come disciplinato dall'art. 30ter della l.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vice Sindaco eletto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio (*comma 1*); quest'ultimo dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo Statuto di codesto Comune (*comma 3*) e, in qualità di Sindaco, dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vice Sindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione, quale membro del Consiglio comunale, del Sindaco che, per qualsiasi ragione, cessi dalla carica, con conseguente riduzione di un'unità dei componenti il Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della l.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di assessore e ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio (*art. 30ter, comma 5, l.r. 54/1998*).



Si invita, infine, a consultare con regolarità la pagina “**Ayas - 15 maggio 2016**” della sezione “Elezioni” del sito internet della Regione, all'indirizzo http://gestionewww.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comunali/Archivio/Ayas_15_maggio_2016/default_i.aspx, dove sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti le suddette elezioni.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
(Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmente-

IF/